



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

(riferimenti da citare nella risposta)

Roma, 6-3- 2007, prot. 2409

Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
60124 - ANCONA

Oggetto: elenchi dei protesti - Sanzionabilità ufficiali levatori da parte delle Camere di commercio per trasmissione in ritardo degli elenchi dei protesti e omissione della pubblicazione di un protesto privo di uno dei dati obbligatori. Parere.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 31011 del 20 dicembre 2006, protocollata in data 17 gennaio con il n. di protocollo 0000543, con la quale codesta Camera di commercio,omissis.....

In relazione alla seconda questione posta da codesta camera, vale a dire la pubblicabilità dei protesti incompleti, si osserva che dopo l'entrata in vigore della legge n. 273/2002, la data e il luogo di nascita ovvero il codice fiscale, devono essere necessariamente indicati dall'ufficiale levatore, in quanto costituiscono requisiti costitutivi della cambiale e la loro mancanza comporta la non protestabilità del titolo (v. lettera circolare del 20 dicembre 2002, prot. n. 515879).

La legislazione vigente in materia di pubblicazione delle notizie di protesto prevede adempimenti rigorosi per gli ufficiali levatori sulle modalità di trasmissione dell'elenco dei protesti in formato elettronico, nonché per la camera di commercio, responsabile dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti, dopo aver effettuato i necessari controlli. Tale sistema è volto a garantire, come vuole la norma, *"completezza, organicità e tempestività dell'in formazione su tutto il territorio nazionale"*, e ad accrescere *"il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali"*.

E' di fondamentale importanza, quindi che codesta camera prosegua nell'impegno profuso fino ad oggi, a cui più volte in passato è stato fatto appello, con l'obiettivo di costruire un rapporto di fattiva collaborazione con tutti gli ufficiali levatori, in particolare nella delicata fase di controllo preventivo esercitata da sempre dagli uffici camerale ed alla quale essi sono tenuti (v. circolare prot. n. 503653 del 27 marzo 2002), al fine di individuare e

correggere congiuntamente, eventuali errori od omissioni contenuti negli elenchi dei protesti trasmessi.

A tale proposito, quindi, non si può che ribadire quanto già esposto nella lettera circolare dell'8 febbraio 2001, prot. n. 501948, nella quale ritenendo di non dover penalizzare ulteriormente il creditore, è stato affermato che *“codeste camere non possono esimersi dal dare atto di protesto levato la prevista pubblicità, dovendosi in ogni caso procedere all'applicazione della sanzione a carico del debitore; tale esigenza risulta, a parere di questo Ministero, prevalente rispetto alla pur considerabile necessità di evitare casi di omonimia, onere che peraltro il legislatore ha posto a carico del pubblico ufficiale che redige l'atto di protesto”*.

In merito a quest'ultimo aspetto, si osserva inoltre che non pubblicando i protesti incompleti, la camera di commercio si assumerebbe di fatto la responsabilità di sollevare dai loro obblighi gli ufficiali levatori, che sono tenuti invece ad effettuare le opportune verifiche degli elenchi prima della trasmissione per la pubblicazione, analogamente a quanto fa la camera di commercio stessa, nella fase antecedente la pubblicazione.

Ciò nonostante, qualora le inadempienze dei pubblici ufficiali siano ripetute nel tempo e riconducibili ad un palese comportamento illegittimo o omissivo, valuti codesta camera, nell'ambito dell'autonomia riconosciutale dalla legge, se ricorrere a precise e circostanziate denunce agli organi competenti.

In merito alle problematiche suesposte, è intenzione dello scrivente richiedere il competente parere del Ministero della giustizia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)
F.to Spigarelli

F.to Maceroni
/sdg/54